

REPUBBLICA ITALIANA

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 11 APRILE 2003 - n. 16

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

## AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

## ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 11 marzo 2003.

**Corresponsione dell'indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico.**

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, ed, in particolare, l'art. 45, lett. B4, ai sensi del quale ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 25% degli assistiti in ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 2000, un'indennità annua nella misura di L. 5.000 (euro 2,58) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale;

Visto, altresì, l'art. 45, lett. B5), del citato D.P.R. n. 270/2000, ai sensi del quale ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli assistiti in ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria e/o fornito da società, cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta un'indennità annua nella misura di L.6.000 (euro 3,10) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Considerato che il Comitato regionale di medicina generale, deputato anche alla definizione degli accordi regionali, nella seduta del 30 settembre 2002 e del 19 dicembre 2002, ha determinato le sopraccitate percentuali fissandole, rispettivamente nel 25% per il collaboratore di studio medico e nel 5% per il personale infermieristico, precisando che qualora i sanitari aventi diritto ad una delle

due indennità risultassero inferiori alla percentuale come sopra stabilita, il restante budget della stessa sarà stornato in favore dell'altra indennità;

Considerato che in sede di Comitato regionale di medicina generale è stato altresì concordato che la Regione provveda alla pubblicazione di un bando regionale con il quale rendere noti termini e modalità di presentazione delle domande per la corresponsione delle indennità di cui all'art 45 lett. B4) e B5) del D.P.R. n. 270/2000 da parte dei medici interessati;

Considerato che le somme occorrenti per la copertura degli istituti sopradescritti trova capienza nella quota pro capite del fondo sanitario nazionale già erogata alle rispettive aziende unità sanitarie locali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla predisposizione del sopracitato bando, prevedendo la formulazione di distinte graduatorie provinciali redatte dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, secondo il criterio dell'anzianità di assunzione del dipendente e, in subordine, secondo il criterio dell'anzianità di convenzionamento del medico di assistenza primaria;

#### D e c r e t a:

##### *Art.1*

Ai medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 25% degli assistiti in ambito regionale, che alla data di pubblicazione del presente decreto utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 2000, un'indennità annua nella misura di euro 2,58 (L. 5.000) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale.

##### *Art.2*

Ai medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 5% degli assistiti in ambito regionale, che alla data di pubblicazione del presente decreto utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria e/o fornito da società, cooperative o associazioni di servizio e comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta con decorrenza 1 gennaio 2000 un'indennità annua nella misura di L. 6.000 (euro 3,10) per assistito in carico fino al massimale o quota individuale.

##### *Art.3*

I medici interessati, che utilizzano un collaboratore di studio e/o un infermiere professionale, assunto secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, devono presentare apposita istanza, secondo lo schema allegato A, A1, e/o B, B1 alle rispettive aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini previsti dal presente bando.

##### *Art.4*

Ciascuna azienda unità sanitaria locale, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, formulerà due distinte graduatorie provinciali degli aventi titolo, rispettivamente all'indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico, secondo il criterio dell'anzianità di assunzione del dipendente e, in subordine, in caso di pari anzianità di assunzione del dipendente, secondo il criterio dell'anzianità di convenzionamento del medico di assistenza primaria.

*Art.5*

Le Aziende unità sanitarie locali, prima di provvedere alla corresponsione delle predette indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico, devono verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 45, lett. B4) e B5), previo esame del contratto di assunzione e della relativa documentazione attestante la continuità dell'utilizzazione del personale in argomento.

*Art.6*

Le somme occorrenti per la copertura degli istituti di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, per ciascun anno finanziario, trovano copertura nella quota pro-capite del fondo sanitario nazionale già erogate alle rispettive aziende unità sanitarie locali.

*Art.7*

Fermo restando le percentuali come sopra definite, qualora, a livello provinciale, i sanitari aventi diritto ad una delle due indennità risultassero inferiori alla percentuale stabilita, l'Azienda unità sanitaria locale provvederà a stornare il budget rimasto all'altra indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 marzo 2003.

CITTADINI